



ACCORDO PER IL PART TIME

Il giorno 2 aprile 2025 presso la sede di Codigoro (Fe) ubicata in via Vittorio Alfieri n 3 per la sottoscrizione di un accordo aziendale,

- per la soc. C.A.D.F. S.p.A.:

Buzzi Pietro – Dirigente Settore Affari Generali;

Cavallari Annibale – Dirigente del Settore Amministrativo;

Massarenti Edi – Dirigente del Settore Tecnico;

Piva Marco – Dirigente del Settore Telecomunicazioni;

- per le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. Aziendale, in rappresentanza dei lavoratori:

D'Antoni Antonio – Filctem – CGIL;

Benini Eugenio – Uiltec – UIL;

Tinarelli Claudio – Femca – CISL;

Fabbri Carlo: Membro RSU;

Larosa Emanuele: Membro RSU;

Matteucci Renzo: Membro RSU;

Luciani Emiliano: Membro RSU;

Toschi Manuel: Membro RSU.

Le Parti ribadiscono la necessità di considerare con grande attenzione il tema del lavoro a tempo parziale, compatibilmente con le esigenze di funzionalità organizzativa in correlazione agli obiettivi di efficienza complessiva, dando precedenza nel processo di concessione alle situazioni personali e familiari più disagiate previste dall'art 12 del vigente C.C.N.L.

La prestazione di lavoro a tempo parziale, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 81 del 2015, non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro e, in particolare, ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.

Il presente accordo è coerente con gli obiettivi previsti dal Piano strategico per la parità di genere in azienda approvato con Verbale del Comitato Guida n. 7 del 11.09.2024.

1. All'interno di CADF il part time sarà accolto per un numero di dipendenti non superiore al 5% della forza lavoro aziendale con esclusione, di norma, dei seguenti ambiti lavorativi:

Personale operativo dell'U.O. Manutenzione reti acquedotto fognatura;

Personale operativo dell'U.O. Manutenzione straordinaria impianti;

Personale operativo dell'U.O. Telecomunicazioni – squadra operativa telecomunicazioni;

Personale operativo della U.O. Magazzino.

2. Per quanto attiene al calcolo si precisa che lo stesso verrà effettuato tenendo in considerazione il personale a tempo pieno alla data del 30 Giugno dell'Esercizio Fiscale precedente; per il primo anno di applicazione i dipendenti a tempo pieno saranno quelli alla data del 30 Giugno 2024.

3. Dalle suddette percentuali restano esclusi i part time concessi in relazione a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 81 del 2015 ed i part time a tempo indeterminato in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.

4. I rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo verranno portati alla naturale scadenza.

5. La durata del rapporto Part Time è fissata in 12 mesi rinnovabili di ulteriori 12 mesi o a tempo indeterminato.

6. La tipologia di part time che verrà accolta sarà esclusivamente la seguente: distribuzione orizzontale o verticale non inferiore ai 2/3 dell'orario di lavoro giornaliero.

7. Il passaggio al part time avviene a parità di livello di inquadramento e la retribuzione verrà riproporzionata in funzione della minore durata della prestazione lavorativa.

8. Al personale part time verrà estesa l'eventuale flessibilità di orario prevista per l'Ufficio di appartenenza.

9. Al personale part time verrà riconosciuto il diritto a usufruire della mensa diffusa se dovuta in relazione al numero di ore previste.

10. Le domande di part time dovranno essere presentate in due sessioni:

a) la prima entro il 31 Gennaio di ogni anno e l'Azienda si impegna a dare risposta agli interessati entro il 1° Marzo successivo. L'avvio dei part time accolti, salvo diverso accordo tra le parti, avverrà di norma con decorrenza 1° Aprile.

b) la seconda entro il 31 Agosto di ogni anno e l'Azienda si impegna a dare risposta agli interessati entro il 1° Ottobre successivo. L'avvio dei part time accolti, salvo diverso accordo tra le parti, avverrà di norma con decorrenza 1° Novembre.

11. Le richieste di part time effettuate al di fuori delle suddette sessioni, riguardanti i rinnovi di part time attualmente in essere o nuove richieste ricomprese nella categoria "di diritto", se accolte, avranno termine in ogni caso 30 Aprile o 30 Novembre dell'anno successivo; tali richieste dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima del rinnovo/inizio del part time e l'Azienda risponderà entro un mese dalla presentazione della domanda.

12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sarà concessa, nei limiti delle percentuali stabilite al precedente paragrafo, tenendo conto delle seguenti motivazioni:

a) gravi e comprovati problemi di salute del richiedente;



- b) per l'assistenza ai familiari ai sensi dell'art. 4 Legge n. 53/2000;
- c) figli di età superiore ad 1 anno ed inferiore a 12 anni.

Eventuali ulteriori casistiche di richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time diverse dalle suddette fattispecie potranno essere concesse compatibilmente con le ragioni tecnico-organizzative e nei limiti delle percentuali previste all'art. 1 precedente.

La concessione dei part time avverrà dando priorità alle casistiche definite al precedente punto 13 lettera a), successivamente alle tipologie previste al punto 13 lettera b) e c) ed a seguire saranno prese in considerazione le richieste riferite ad altre motivazioni, fino alla saturazione delle suddette percentuali. A parità di casistica, verrà data priorità tenendo conto delle seguenti fattispecie (elenco in ordine di priorità) alla data del 31 gennaio di ogni anno:

Dipendenti donne;

Mono genitori (risultanti mono genitori da stato di famiglia);


Genitore con figlio di età inferiore.

L'Azienda si impegna a valutare favorevolmente le eventuali richieste di part time provenienti dai lavoratori che beneficiano per l'assistenza ai familiari (da intendersi coniuge, figli o genitori) delle tutele di cui alla Legge 104/92, come sopra specificato, che dovessero pervenire successivamente alla saturazione delle suddette percentuali massime.

13. Verrà facilitato l'accesso al part time ai lavoratori in condizione di fragilità e disabilità utilizzando tale modalità di lavoro anche come accomodamento ragionevole.

14. Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 12 del vigente C.C.N.L., in caso di trasformazione del contratto da full time a part time l'azienda potrà assumere personale a contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro, fino a quando l'interessato/a osserverà il tempo di lavoro parziale.

Per CADF S.p.A.


Per le OO.SS.

Filctem - CGIL 

Uiltec - UIL 

Femca - CISL 









Per le RSU

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*